

PROTOCOLLO DI INTESA TRA

**IL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA
COSTIERA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

E

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera (di seguito: “*Comando generale*” o, congiuntamente all’Autorità di Regolazione dei Trasporti, “*le Parti*”), con sede presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in Roma, Viale dell’Arte n. 16, rappresentato dall’Ammiraglio ispettore capo (CP) Giovanni Pettorino

e

l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “*ART*” o, congiuntamente al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, “*le Parti*”), con sede in Torino, Via Nizza n. 230, legalmente rappresentata dal Presidente Andrea Camanzi

visti

Per il Comando generale:

- il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 18, recante attuazione delle direttive 2002/59/CE e 2009/17/CE;
- la legge 5 giugno 1962, n.616, il d.P.R. 8 novembre 1991, n. 435, il d.lgs 24 marzo 2011, n. 53 e s.m.i. ed il d. lgs. 14 giugno 2011, n.104 e s.m.i.;

Per l’ART:

- l’articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, come successivamente integrato e modificato (di seguito anche “*norme istitutive*”), recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” che, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, ha istituito l’Autorità di regolazione dei trasporti con competenze in materia di regolazione dell’accesso alle infrastrutture e dei servizi e di tutela dei diritti di passeggeri e utenti;
- la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante “*Riordino della legislazione in materia portuale*”, come successivamente modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e dal decreto legislativo 13 dicembre, n. 232;
- il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 recante “*Disciplina delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne*” ed in particolare:
 - l’articolo 3, comma 1, che in esecuzione dell’articolo 25 del regolamento (UE) 1177/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento 2006/2004, individua ART quale organismo responsabile allo svolgimento delle funzioni di cui alle successive

lett. a), b) e c) le quali dispongono che ART provvede a: "a) *vigilare sulla corretta applicazione del regolamento ed effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto; b) istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), del regolamento ai fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi previsti dal regolamento; c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto*";

- l'articolo 3, comma 2 che prevede che ART "è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) 2006/2004 relativamente alla materia disciplinata dal regolamento";
- l'articolo 3, comma 3 che dispone che, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, ART "può acquisire informazioni e documentazione dai vettori, dagli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali o da qualsiasi altro soggetto interessato e può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali";
- l'articolo 4, comma 2, che dispone che ART: "valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, dà avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione";
- il regolamento (UE) 15 febbraio 2017, n. 352/2017, che istituisce "un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza nei porti";

visti altresì

i regolamenti dell'ART di cui

- alla delibera ART n. 57/2015, del 22 luglio 2015, recante "Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'autorità";
- alla delibera ART n. 86/2015, del 15 ottobre 2015, recante "Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne";
- alla delibera ART n. 11/2017, del 25 gennaio 2017, recante "Regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell'Autorità";

i provvedimenti dell'ART di cui

- alla delibera ART n. 57/2018, del 30 maggio 2018, recante "Metodologie e criteri per garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione";
- alla delibera ART n. 96/2018, del 4 ottobre 2018, recante "Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico";

premessato che

- ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 e s.m.i. citato, il Comando generale svolge le funzioni di *National Competent Authority* (NCA) per il monitoraggio e l'informazione del traffico navale;
- ai sensi del codice della navigazione e della legge 28 gennaio 1994, n.84 e s.m.i. le Capitanerie di porto esercitano le funzioni amministrative attinenti alla disciplina e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, nonché quelle di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali;
- nell'esercizio dei compiti e dei poteri ad essa attribuiti dalle norme istitutive ed in particolare dall'articolo 37, comma 2, lett. d) e e), del decreto-legge n. 201/2011 citato, ART provvede a stabilire condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico e a definire il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;
- ai sensi del medesimo articolo 37, comma 4, ART verifica la congruità con la regolazione economica delle norme di sicurezza e degli standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti;
- inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 129/2015, agendo d'ufficio o a seguito di reclamo, ART può *"acquisire informazioni e documentazione dai vettori, dagli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali o da qualsiasi altro soggetto interessato e può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali"*, nonché *"accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto"*;
- ART e il Comando generale hanno interesse a disciplinare forme e modalità di collaborazione ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze nel rispetto dell'autonomia e delle attribuzioni di ciascuna delle Parti e a promuovere la cooperazione reciproca in coerenza con i principi di buon andamento dell'azione amministrativa e di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni

concordano

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente protocollo disciplina le modalità di cooperazione, di collaborazione e di scambio di informazioni tra le Parti su materie di interesse comune, nel rispetto dell'autonomia e delle attribuzioni di ciascuna di esse.

Articolo 2

Modalità della collaborazione

1. In forza del presente protocollo:
 - a) il Comando generale mette a disposizione di ART, su richiesta di quest'ultima, le informazioni ed i dati acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni di monitoraggio ed informazione del traffico navale, limitatamente alle esigenze che rilevino ai fini dell'esercizio da parte dell'ART delle competenze previste dalle norme indicate in premessa, in particolare, avuto riguardo ai diritti dei passeggeri ed alla qualità dei servizi di trasporto;
 - b) ART trasmette al Comando generale informazioni e dati acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni, che rilevino ai fini dell'esercizio da parte del Comando generale delle proprie competenze, in particolare in relazione a fatti o comportamenti inerenti alla sicurezza dei passeggeri nel trasporto marittimo, il monitoraggio e controllo nei porti e relative infrastrutture.

2. Le modalità per la trasmissione di informazioni e dati sono definite con separati accordi tecnici recanti attuazione del presente protocollo d'intesa.

Articolo 3

Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi

1. La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente protocollo è soggetta al regime del segreto d'ufficio e ai vincoli di riservatezza vigenti per l'ART o per il Comando generale, secondo i rispettivi ordinamenti.
2. Le Parti indicano, di volta in volta, gli obblighi di riservatezza e le condizioni di utilizzo dei dati e delle informazioni oggetto di collaborazione e scambio.

Articolo 4

Protocolli di intesa su specifiche attività

Le Parti possono, con successivi protocolli, concordare ulteriori modalità per la reciproca collaborazione nello svolgimento di specifiche funzioni ed attività.

Articolo 5

Esecuzione

1. Ai fini dell'esecuzione del presente protocollo, ciascuna parte avrà cura di comunicare di volta in volta all'altra il nominativo della persona o delle persone incaricate in qualità di referenti per lo svolgimento delle attività oggetto di cooperazione.
2. Le Parti verificano con cadenza periodica l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 6

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il protocollo entra in vigore il giorno della sottoscrizione e ha una validità di tre anni.
2. Esso può essere integrato o modificato di comune accordo tra le Parti anche prima della scadenza e rinnovato previa richiesta scritta di una delle Parti e adesione dell'altra, sessanta giorni prima della scadenza.

Il Presidente dell'Autorità di
Regolazione dei Trasporti

Andrea Camanzi

Il Comandante Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto -
Guardia Costiera

Ammiraglio Ispettore Capo (CP)
Giovanni Pettorino